

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 17/08/2021

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI DOMICILI DIGITALI (GIÀ PEC) INATTIVI DI IMPRESE - ANNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

CONSIDERATO che il Segretario Generale f.f. esercita altresì le funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" all'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito con legge n. 2/2009) e all'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito con legge n. 221/2012) che impongono sia alle società che alle imprese individuali di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;

PRECISATO che laddove nel testo della presente determinazione è usato il termine "PEC" si fa comunque riferimento al "domicilio digitale", secondo la definizione introdotta dal D.L. 16.07.2020, n. 76 ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

RILEVATA per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle

imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

RICORDATA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni normative da parte degli uffici del registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese con periodiche verifiche;

RICORDATO che l'Ufficio del Registro delle Imprese con l'applicazione “Cruscotto di istruttoria di PEC irregolari” del sistema camerale è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede in provincia di Lucca con domicilio digitale inattivo, ed in particolare con la seguente irregolarità: “pec multipla del professionista”; è, inoltre, in grado di verificare se l'irregolarità è stata sanata dall'impresa;

PRESO ATTO dell'elenco comprendente poco più di 60 posizioni con domicilio digitale irregolare, nello specifico con la seguente irregolarità: “pec multipla del professionista”;

RITENUTO di dover avviare il procedimento di cancellazione del domicilio digitale per le imprese individuate nell'elenco in argomento in quanto lo stesso non presenta il carattere di univocità;

PRECISATO che l'avvio del procedimento d'ufficio ha avuto luogo mediante l'inoltro di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata a circa 60 imprese nelle date e con le notifiche riportate nella tabella allegata;

VERIFICATO che le disposizioni sopra citate (articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 e art. 5 del D.L. n.179 del 18.10.2012) dispongono che le imprese il cui domicilio digitale venga cancellato dal registro delle imprese, così come le imprese che non hanno indicato entro la data del 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo, siano soggette a sanzione amministrativa irrogata contestualmente all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;

PRESO ATTO che al momento il sistema camerale non è in grado di assegnare d'ufficio alle imprese un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile all'indirizzo impresa.italia.it, come previsto dall'art. 16 ultimo periodo comma 6-bis DL 185/2008 e dall'art. 5 ultimo periodo comma 2 DL 179/2012;

PRECISATO che l'ufficio registro delle imprese, solo quando sarà reso possibile a livello nazionale dalla società consortile di informatica delle camere di commercio, potrà procedere tanto all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale alle imprese per le quali, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, si darà luogo alla cancellazione del domicilio digitale inattivo, tanto all'accertamento della violazione amministrativa, data la contestualità prevista dalle disposizioni richiamate nell'effettuare le due attività;

RICORDATO che le pratiche di iscrizione e di variazione del domicilio digitale al Registro

delle imprese sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

RITENUTA l'opportunità di effettuare periodiche verifiche sui domicili digitali risultanti iscritti nel registro delle imprese in quanto alla luce della normativa vigente il domicilio digitale dell'impresa rappresenta un dato essenziale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i terzi in genere;

CONSIDERATO che tra le attività programmate dall'Ufficio Registro delle Imprese di Lucca per l'anno 2021 era prevista almeno un'azione di manutenzione massiva delle pec irregolari;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento, regolarmente notificato, dava atto che nel termine di trenta giorni le imprese dovessero regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

VERIFICATO che non sono pervenute controdeduzioni o opposizioni alla procedimento di cancellazione dei domicili digitali;

CONSIDERATO che il provvedimento finale di cancellazione dei domicili digitali irregolari può essere emanato dal Conservatore in modo cumulativo, ossia con provvedimento massivo, avendo contenuto identico riferibile ad una pluralità di destinatari: nello specifico, ne sono destinatari tutte le imprese individuali e le società sulla cui posizione anagrafica presso il Registro delle imprese risultano ancora iscritti indirizzi di posta elettronica certificata viziati dalle stesse irregolarità, rilevate con l'applicativo "Cruscotto di istruttoria di PEC irregolari" a disposizione del sistema camerale;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, la cancellazione dei domicili digitali relativi alle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;

2. di disporre che la notifica del presente provvedimento sia effettuata, secondo regola generale, al domicilio di posta elettronica dell'impresa (se presente) o Racc. AR;

3. di pubblicare notizia del presente atto e dei relativi allegati sul sito camerale nell'apposita sezione dedicata al domicilio digitale, con link alla pagina dell'albo camerale;

5. di informare le imprese ricomprese della tabella A che entro il termine di 8 (otto) giorni a decorrere dalla data di notificazione possono presentare ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 ultimo comma del codice civile;

6. di dare indicazione all'ufficio registro imprese di prevedere un'ulteriore verifica di tutte le posizioni di cui al punto 1) prima di procedere alla cancellazione del domicilio digitale irregolare e di non procedere, al contrario, alla cancellazione nell'ipotesi di avvenuta regolarizzazione, sia pure tardiva, da parte dell'impresa.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Alessandra Bruni)

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE

FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente